

Legge regionale 12 settembre 2001 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.

2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;

b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;

c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;

d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;

e) propone interventi di recupero ambientale;

f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

(1)

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

(2)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005

2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005